

**Basilicata**

**L.R. 01/07/2008, n. 12**

**Riassetto organizzativo e territoriale del servizio sanitario regionale.**

**Pubblicata nel B.U. Basilicata 2 luglio 2008, n. 28.**

**Art. 3**

*Reti del Servizio Sanitario Regionale.*

1. Il Servizio Sanitario Regionale è ordinato secondo un modello a rete, che comprende e integra la rete ospedaliera regionale e le reti infra e interaziendali. Esso persegue l'obiettivo della continuità dell'assistenza e dell'integrazione tra ospedale e territorio ed implementa all'uopo il modello dipartimentale, di cui all'art. 29 della L.R. 31 agosto 2001, n. 39, quale strumento di armonizzazione e razionalizzazione dei servizi e delle risorse. La programmazione regionale definisce la differenziazione funzionale ed il coordinamento dei servizi ospedalieri, nonché la identificazione e regolazione delle reti per i percorsi specialistici clinico-terapeutici ad alta specialità, per le politiche della prevenzione e per i servizi di emergenza.

2. Le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, nel rispetto della programmazione regionale, aggregano il maggior numero di specialità per aree funzionali omogenee, secondo criteri di affinità e complementarità delle unità operative, e per strutture multi-presidio, a dimensione multiprofessionale e polispecialistica, comprendendo in ogni caso l'area clinicoassistenziale medica, l'area clinico-assistenziale chirurgica e l'area dei servizi diagnostici e tecnologici.

3. I Dipartimenti aziendali di Prevenzione sono riorganizzati in Dipartimenti di Prevenzione Collettiva della Salute Umana e Dipartimenti di Prevenzione della Sanità e benessere animale.

4. Il Dipartimento regionale competente in materia di sanità e politiche sociali assicura le attività previste dall'art. 15 della L.R. 14 febbraio 2007, n. 4, il coordinamento unitario delle iniziative e dei progetti di interesse regionale ed interregionale, anche avvalendosi di strutture ed unità operative incardinate presso le Aziende Sanitarie regionali o facendo ricorso al personale attestato presso le suddette Aziende con rimborso degli oneri specifici. In particolare, rientrano nell'esercizio funzionale unitario:

a. procedure unificate in materia di acquisto di beni e servizi tramite centrale di committenza ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni ovvero tramite unioni di acquisto interaziendali, ove non utilizzabili convenzioni nazionali secondo la normativa per tempo vigente;

b. organizzazione di prevenzione e monitoraggio delle malattie e di educazione alla salute;

c. sviluppo degli strumenti e delle applicazioni della società dell'informazione;

d. progetti ed azioni di promozione e sostegno della ricerca ed innovazione delle metodiche sanitarie e socio-sanitarie;

e. progetti ed azioni di promozione della valutazione di impatto sulla salute e di tecnologia sanitaria;

f. progetti per il coordinamento e l'integrazione in rete ospedale-territorio delle attività assistenziali nelle patologie croniche;

g. altri progetti ed azioni di valenza regionale ed interregionale individuati dalla Giunta Regionale e finanziati con risorse speciali.

Per funzioni tecnico-sanitarie ed amministrative specialistiche connesse alla pianificazione o al coordinamento, anche attraverso l'eventuale integrazione, di progetti complessi di interesse del Servizio Sanitario Regionale, la Giunta Regionale, su proposta del Dipartimento competente in materia di sanità e politiche sociali, provvede ad istituire nell'ambito del Dipartimento stesso specifiche strutture a contenuto specialistico <sup>(11)</sup>. La Giunta definisce, altresì, la declaratoria dei compiti e dei procedimenti assegnati a ciascuna delle suddette strutture o servizi specificandone la complessità e procedono alla nomina dei dirigenti responsabili <sup>(12)</sup>. Il personale di ruolo negli Enti del Servizio Sanitario Regionale che sarà incaricato della direzione di tali strutture o servizi può, in regime di comando, essere destinatario degli artt. 4 e 15 della legge regionale n. 12/1996 e successive modifiche ed integrazioni e del trattamento economico previsto dalla contrattazione nazionale ed aziendale relativa ai ruoli di appartenenza per incarichi di analoga complessità <sup>(13)</sup>.

5. La rete regionale dell'emergenza-urgenza, denominata "Basilicata Soccorso", è organizzata e gestita dal Dipartimento Interaziendale Regionale di Emergenza Sanitaria (DIRES), che è struttura operativa unitaria a carattere interaziendale, transmurale e trasversale, istituita presso l'Azienda Sanitaria locale di Potenza entro sei mesi dall'insediamento dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie locali di cui all'art. 2. Entro la medesima data l'Ente Basilicata Soccorso, di cui alla L.R. 3 agosto 1999, n. 21, è soppresso con decreto del Presidente della Giunta Regionale e le sue funzioni, le risorse umane e strumentali, nonché la disciplina organizzativa, le procedure operative ed i rapporti giuridici attivi e passivi sono assunti dal Dipartimento Interaziendale Regionale di Emergenza Sanitaria. Il Direttore di Basilicata Soccorso è prorogato nel suo incarico per non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di soppressione per attendere alle operazioni di trasferimento e per assicurare la continuità della direzione del servizio sino alla nomina del responsabile del Dipartimento Interaziendale Regionale di Emergenza Sanitaria.

6. La nomina del responsabile del Dipartimento Interaziendale Regionale di Emergenza Sanitaria "Basilicata Soccorso", di cui al precedente comma 5, è effettuata con provvedimento motivato del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria locale di Potenza, adottato entro dodici mesi dall'entrata in funzione delle nuove Aziende, d'intesa con il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria locale di Matera, tra gli aspiranti in possesso dei requisiti indicati in apposito avviso pubblico.

7. Ai fini del funzionamento a pieno regime della rete regionale dell'emergenza-urgenza, l'Azienda Sanitaria locale di Potenza e l'Azienda Sanitaria locale di Matera sono autorizzate ad attivare le procedure necessarie alla copertura dei posti vacanti nell'organico di cui alla L.R. 3 agosto 1999, n. 21, provvedendo eventualmente



anche alla revisione delle dotazioni organiche aziendali, nel rispetto delle compatibilità stabilite dal Patto di stabilità, come recepito dalla normativa regionale.

8. In attuazione di quanto disposto dai comma 1 e 2 dell'art. 3 della L.R. 3 agosto 1999, n. 21, entro 30 giorni dalla data di entrata in funzione delle nuove Aziende, L'Azienda Sanitaria locale di Potenza, l'Azienda Sanitaria locale di Matera e l'Azienda Ospedaliera Regionale "S. Carlo" stipulano apposita convenzione per la gestione in forma coordinata del sistema sanitario dell'emergenza-urgenza.

9. Il comma 1 dell'art. 9 della L.R. 3 agosto 1999, n. 21 viene così modificato: "Il Comitato Tecnico è composto da:

a. il dirigente generale del Dipartimento regionale competente in materia di sanità, o suo delegato, con funzione di Presidente;

b. il direttore del Dipartimento Interaziendale Regionale di Emergenza Sanitaria;

c. il direttore sanitario dell'Azienda Sanitaria locale di Matera;

d. il direttore sanitario dell'Azienda Sanitaria locale di Potenza;

e. il direttore sanitario dell'Azienda Ospedaliera Regionale "S. Carlo";

f. il dirigente medico responsabile del D.E.A. di I° e del II° livello e del Pronto Soccorso attivo (P.S.A.) di ciascuna Azienda."

10. Sono abrogati il comma 2 dell'art. 4; il comma 2 lettera c) e f), il comma 3 e il comma 4 dell'art. 5; l'art. 7; il comma 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 8; l'art. 15; l'art. 17 della L.R. 3 agosto 1999, n. 21.

[\(11\)](#) Periodo così modificato dall'art. 23, L.R. 7 agosto 2009, n. 27.

[\(12\)](#) Gli attuali periodi secondo e terzo così sostituiscono l'originario secondo periodo per effetto dell'art. 23, L.R. 7 agosto 2009, n. 27. Il testo del periodo sostituito era il seguente: «al personale specialistico sanitario, in servizio presso strutture del SSR, responsabile della direzione di tali strutture si applicano gli artt 4 e 15 della L.R. n. 12/1996 successive modifiche ed integrazioni ed i contratti di lavoro nazionali delle professioni sanitarie.».

[\(13\)](#) Gli attuali periodi secondo e terzo così sostituiscono l'originario secondo periodo per effetto dell'art. 23, L.R. 7 agosto 2009, n. 27. Il testo del periodo sostituito era il seguente: «al personale specialistico sanitario, in servizio presso strutture del SSR, responsabile della direzione di tali strutture si applicano gli artt 4 e 15 della L.R. n. 12/1996 successive modifiche ed integrazioni ed i contratti di lavoro nazionali delle professioni sanitarie.».